

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

QUATTROTRETRE S.p.A.

IN

INTEK S.p.A.

*** **

A norma dell'art. 2501-ter c.c., gli organi amministrativi di Intek S.p.A. (di seguito, anche "Intek" o l'"Incorporante") e di Quattrotretre S.p.A. (di seguito, anche "433" o l'"Incorporanda") in data 27 gennaio 2012 hanno redatto il seguente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per l'incorporazione di 433 in Intek (la "Fusione").

Premessa

Come reso noto al mercato con comunicati stampa diffusi ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") in data 25 ottobre 2011 e in data 27 gennaio 2012, Intek intende promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie proprie (l'"Offerta Intek") ai sensi dell'art. 102 TUF. L'Offerta Intek, rivolta ai soli azionisti ordinari Intek, avrà ad oggetto n. 64.775.524 azioni ordinarie, pari al 49,666% del capitale ordinario, con corrispettivo rappresentato da massime n. 64.775.524 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 0,50 (di seguito le "Obbligazioni"), rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012-2017". L'emissione delle Obbligazioni avverrà alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta Intek, nel rapporto di n. 1 Obbligazione del valore nominale di Euro 0,50 per ogni n. 1 azione ordinaria Intek portata in adesione all'Offerta Intek e acquistata, per un controvalore nominale massimo di Euro 32.387.762,00.

L'Offerta Intek sarà condizionata, tra l'altro: (i) al raggiungimento di una soglia minima di adesioni pari al 30% del capitale sociale votante di Intek e quindi al netto delle azioni proprie (la "Soglia di Adesione Intek") nonché (ii) al provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A. di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato. La Soglia di Adesione Intek sarà rinunciabile da Intek medesima entro i termini di legge e regolamentari applicabili. L'Offerta Intek non è finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Intek.

Ai fini di quanto sopra, l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intek che sarà chiamata ad approvare il presente Progetto di Fusione sarà altresì chiamata ad approvare quali deliberazioni che costituiscono condizioni per la promozione dell'Offerta Intek:

- (i) la proposta di autorizzazione all'acquisto di massime n. 64.775.524 azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'art. 2357 c.c., dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione nonché dell'art. 2358 c.c., con la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), e la proposta di annullamento di massime n. 68.790.006 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, unitamente alle modifiche statutarie inerenti e conseguenti;
- (ii) la proposta di emissione del prestito obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012-2017", per un ammontare nominale massimo complessivo di Euro 32.387.762,00,

costituito da massime n. 64.775.524 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 0,50.

Per una completa illustrazione delle proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria di Intek sopra descritte, si rinvia alle relazioni illustrative degli amministratori, redatte ai sensi dell'art. 125-ter TUF e degli artt. 72 e 73 Regolamento Emittenti, disponibili al pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Il presente Progetto di Fusione è redatto nel presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'Assemblea straordinaria di Intek le proposte di deliberazione sopra descritte, e che le stesse siano efficaci e/o eseguite nei termini e alle condizioni necessarie per la promozione, lo svolgimento e il buon esito dell'Offerta Intek.

Inoltre, la Fusione si inquadra in un più ampio processo di riorganizzazione societaria che, come reso noto al mercato con comunicati stampa diffusi ai sensi dell'art. 114 del TUF in data 25 ottobre 2011 e in data 27 gennaio 2012, prevede:

- (i) la promozione da parte di KME Group S.p.A. ("KME") di un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie proprie (l'"Offerta KME"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, avente ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie, pari al 56,972% del capitale ordinario, con corrispettivo rappresentato da massimi n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria del valore nominale unitario di Euro 0,42, costituenti un'unica emissione, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017" (di seguito anche gli "SFP"), emessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c. L'emissione e la sottoscrizione degli SFP avverrà alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta KME, nel rapporto di n. 1 SFP del valore nominale di Euro 0,42 per ogni n. 1 azione ordinaria KME portata in adesione all'Offerta KME e acquistata, per un controvalore nominale massimo di Euro 107.042.928,30. Ai fini della promozione dell'Offerta KME, saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria di KME: (a) la proposta di autorizzazione all'acquisto di massime n. 254.864.115 azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'art. 2357 c.c., dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione nonché dell'art. 2358 c.c., con la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti e la proposta di annullamento di massime n. 262.602.646 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, unitamente alle modifiche statutarie inerenti e conseguenti; (b) la proposta di emissione degli SFP da offrire in scambio quale corrispettivo dell'Offerta, unitamente alle modifiche statutarie inerenti e conseguenti. Per una completa illustrazione delle proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria di KME, si rinvia alle relazioni illustrative degli amministratori, redatte ai sensi dell'art. 125-ter TUF e degli artt. 72 e 73 Regolamento Emittenti, disponibili al pubblico nei termini e con le modalità di legge;
- (ii) successivamente all'efficacia della Fusione per incorporazione di 433 in Intek, il perfezionamento della fusione per incorporazione di Intek in KME. Il progetto di fusione per incorporazione di Intek in KME sarà sottoposto all'approvazione della medesima Assemblea straordinaria di Intek chiamata ad approvare il presente Progetto di Fusione. Per maggiori dettagli sulla fusione per incorporazione di Intek in KME, si rinvia alla relativa documentazione disponibile al pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Condizioni per la Fusione

L'operazione di Fusione si realizzerà successivamente allo svolgimento dell'Offerta Intek, indipendentemente dall'esito della medesima.

L'operazione di Fusione è subordinata alla condizione che, anteriormente alla data di stipulazione dell'atto di Fusione:



- (i) sia rilasciato da Intesa Sanpaolo S.p.A. il consenso alla estinzione del pegno attualmente gravante su n. 13.610.797 azioni ordinarie Intek detenute da 433 e l'assenso al trasferimento in capo ad Intek di n. 100.462.436 azioni ordinarie KME detenute da 433 e gravate da pegno;
- (ii) sia rilasciato da Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (la "Cassa") il consenso alla estinzione del pegno attualmente gravante su n. 5.316.666 azioni ordinarie Intek detenute da 433;
- (iii) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. il consenso alla estinzione del pegno attualmente gravante su n. 42.704.550 azioni ordinarie Intek detenute da 433 e l'assenso al trasferimento in capo ad Intek delle n. 28.535.361 azioni KME detenute da 433 e gravate da pegno;
- (iv) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. l'assenso alla Fusione ai sensi dei contratti di finanziamento in essere con Intek e con 433.

La Fusione è inoltre condizionata (a) al mancato verificarsi entro la data di stipula dell'atto di Fusione ed anche nel corso e/o per effetto dell'esecuzione dell'operazione medesima e/o in concorso con o contestualmente alla stessa, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie della società e/o del gruppo ovvero di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data odierna e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie della società e/o del gruppo, e/o (b) alla mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (inclusi quelli inerenti a eventuali obblighi ex articolo 106 e seguenti TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità della società e/o del gruppo di cui la stessa è parte di eseguire la fusione e/o l'insieme delle operazioni indicate nel progetto di fusione nei termini ed alle condizioni ivi descritti.

* * *

La Fusione si realizzerà: (i) mediante redistribuzione ed assegnazione ai soci di 433 delle azioni Intek di cui 433 risulti titolare alla data dell'attuazione della Fusione – senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di Intek come azioni proprie – e, ove queste non fossero sufficienti a soddisfare il rapporto di cambio come in seguito stabilito, (ii) mediante emissione di massime n. 174.300.000 nuove azioni ordinarie Intek.

Il presente Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base delle situazioni patrimoniali di 433 e di Intek, rispettivamente, al 25 gennaio 2012 e al 30 settembre 2011 redatte ai sensi dell'articolo 2501-*quater* c.c. ed approvate dagli organi amministrativi di 433 e di Intek. Dette

 3 

situazioni patrimoniali sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento.

1. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Denominazione: INTEK S.p.A.

Sede legale: Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti n. 8.

Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 35.389.742,96 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 130.422.019 azioni ordinarie e n. 5.692.377 azioni di risparmio, entrambe le categorie prive di valore nominale e ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Torino: 00470590019.

Intek è iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (il "TUB").

Società Incorporanda

Denominazione: Quattrotrete S.p.A.

Sede legale: Milano, Foro Buonaparte n. 44.



Capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 5.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 07642730969.

2. Statuto dell'Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria di Intek sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto sociale dell'Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale Allegato A, che non subirà alcuna modifica ad eccezione:

- (i) eventualmente, della clausola relativa al capitale sociale, per effetto dell'applicazione del rapporto di cambio, fatta avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'"Articolo 5" dello Statuto sociale dell'Incorporante saranno meglio precisate nel loro definitivo ammontare, in applicazione dei principi e dei criteri descritti *infra* ai paragrafi 3 e 4 del presente Progetto di Fusione, nell'atto di Fusione;
- (ii) come meglio precisato nel successivo paragrafo 9, della clausola relativa al capitale sociale ("Articolo 5" dello Statuto sociale dell'Incorporante) al fine di tenere conto dell'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "Convertendo Quattrotrete S.p.A. 2012-2017", in quanto, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, è previsto che l'Incorporante si sostituisca a 433 quale emittente del predetto prestito convertendo;
- (iii) sempre nella clausola relativa al capitale sociale ("Articolo 5" dello Statuto sociale dell'Incorporante), eliminazione delle disposizioni relative ai "warrant azioni ordinarie

 4 

Intek S.p.A. 2005-2011", essendo detti warrant scaduti e privi di ogni efficacia a far data dal 30 dicembre 2011.

Si precisa che lo Statuto sociale dell'Incorporante costituente Allegato A del presente Progetto di Fusione già recepisce le modifiche statutarie necessarie per riflettere l'approvazione delle proposta (che sarà sottoposta all'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intek chiamata ad approvare il Progetto di Fusione come indicato in Premessa) di annullamento di massime n. 68.790.006 azioni proprie che comporterà, rispetto allo Statuto sociale di Intek vigente alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, una modifica dell'"Articolo 5".

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di 433 e di Intek, rispettivamente, al 25 gennaio 2012 e al 30 settembre 2011, redatte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* c.c.

Gli organi amministrativi di 433 e di Intek, premesso quanto descritto, esaminato il lavoro svolto dall'*advisor* indipendente PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. condividendone l'impostazione metodologica, i criteri adottati e le conclusioni, alla luce degli intervalli di valore individuati pur nei limiti indicati di ciascuna metodologia, hanno ritenuto di adottare quali valori economici aziendali i valori medi derivanti dall'applicazione della metodologia della Somma delle Parti e cioè:

- per 433, Euro 196.681.000 (Euro -22.386.651 ex partecipazioni Intek e KME)
- per Intek, Euro 162.208.000 (Euro 105.800.000 ex partecipazione KME)


Tali valori economici includono per entrambe le società partecipanti alla Fusione anche la valutazione della partecipazione in KME. Anche per KME gli organi amministrativi di Intek e 433 hanno ritenuto di adottare quale valore economico aziendale il valore medio derivante dall'applicazione della metodologia della Somma delle Parti e cioè Euro 522.300.000.

Di conseguenza gli organi amministrativi di 433 e di Intek hanno deciso di adottare il seguente rapporto di cambio:

- ogni n. 1 (una) azione ordinaria 433 da concambiare, assegnazione di un numero di azioni Intek compreso tra un minimo di 21,08 (ventunovirgolazerootto) azioni ordinarie ed un massimo di n. 34,86 (trentaquattrovirgolaottantasei) azioni ordinarie.

I valori unitari delle azioni 433 e Intek potranno essere determinati, applicando la formula di seguito riportata, solo successivamente all'esito dell'Offerta Intek e dell'Offerta KME.

Di conseguenza, anche l'esatto numero di azioni ordinarie Intek da assegnare in concambio per ogni azione 433 potrà essere determinato, applicando la formula di seguito riportata, solo successivamente all'esito dell'Offerta Intek e dell'Offerta KME.



a) Rapporto di Cambio tra le azioni Quattrotre e le azioni Intek:

$$\frac{\text{Valore Unitario azione 433}}{\text{Valore unitario azione Intek}}$$

$$\text{Valore Unitario azione 433} = \frac{(\text{Valore Unitario Azione Intek} \times 61.632.013) + (\text{Valore Unitario Azione Kme} \times 132.683.664) - 22.386.651}{(5.000.000 + 900.000)}$$

$$\text{Valore Unitario azione Intek} = \frac{105.800.000 - \text{Debito}_{(OPS\ ITK)} + 52.197.171 \times \text{Valore Unitario azioni Kme}}{132.099.914 - N_{(OPS\ ITK)}}$$

$$\text{Valore Unitario azione Kme} = \frac{522.300.000 - \text{Debito}_{(OPS\ KME)}}{483.308.535 - N_{(OPS\ KME)}}$$

- ! Numero di azioni ordinarie Intek detenute da 433
- @ Numero di azioni ordinarie Kme detenute da 433
- # NAV di 433 al netto delle partecipazioni in Intek e Kme; pari al debito verso GE Capital (oltre interessi) + Debito verso Cassa Ragionieri (oltre interessi) - Disponibilità liquide
- \$ N. azioni 433
- % Numero di azioni da emettere per la conversione del *Prestito Convertendo* (pari al 18% delle azioni 433)
- ^ NAV di Intek al netto della partecipazione in Kme
- & Debito Obbligazionario emesso a seguito dell'OPS Intek, pari a: $N_{(OPS\ ITK)} \times 0,50$
- * Numero di azioni ordinarie Kme Group S.p.A. possedute da Intek
- (N. azioni Intek
-) NAV Kme
- Debito Obbligazionario emesso a seguito dell'OPS Kme, pari a: $N_{(OPS\ KME)} \times 0,42$
- + N. Azioni Kme

Nota: $N_{(OPS\ ITK)} = \text{azioni ordinarie} + \text{azioni di risparmio} - \text{azioni proprie}$

La puntuale identificazione del rapporto di cambio applicato, sulla base delle formula sopra riportata, sarà dunque effettuata nell'atto di Fusione, dipendendo essa dal risultato dell'Offerta Intek e dell'Offerta KME. A seguito dell'applicazione della predetta formula, il relativo rapporto di cambio sarà arrotondato al secondo decimale.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Il rapporto di cambio verrà soddisfatto: (i) mediante redistribuzione ed assegnazione ai soci di 433 delle azioni Intek di cui 433 risulti titolare alla data dell'attuazione della Fusione – senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di Intek come azioni proprie – e, ove queste non fossero sufficienti a soddisfare il rapporto di cambio come in concreto risulteranno dalla formula di cui sopra, (ii) mediante emissione di massime n. 174.300.000 nuove azioni ordinarie Intek, con aumento di capitale per Euro 0,26 per ogni azione emessa.

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di 433.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni di Intek a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di 433, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi del successivo paragrafo 8 del presente Progetto di

Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Laddove necessario, si provvederà inoltre a mettere a disposizione dei soci di 433 un servizio per consentire di ottenere un numero intero di azioni Intek spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato avviso.

5. Diritto di recesso

Agli azionisti dell'Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto l'adozione dello statuto sociale della Società Incorporante (società iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB) implicherà per gli azionisti di 433 un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione. Gli azionisti di 433 tuttavia hanno già dichiarato che non intendono esercitare tale diritto.

6. Data dalla quale le azioni di Intek assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni attribuite dall'Incorporante in concambio delle azioni di 433 avranno tutte godimento regolare. Le eventuali azioni Intek di nuova emissione, in particolare, attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni Intek in circolazione al momento della loro emissione.

7. Effetti tributari

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività delle Incorporande sono acquisite nel bilancio dell'Incorporante in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

8. Decorrenza degli effetti della Fusione

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà anche essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis c.c.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali della Fusione.

9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione per incorporazione di 433 in Intek, è previsto che Intek si sostituisca a 433 quale emittente del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "Convertendo Quattrotrete S.p.A 2012-2017" (il "**Prestito Convertendo**"), di valore nominale complessivo pari a Euro 32.004.000,00 costituito da n. 4.000 obbligazioni di valore nominale pari a Euro 8.001,00 ciascuna (le "**Obbligazioni Convertende**"), con conseguente ridenominazione del medesimo in "Convertendo Intek S.p.A. 2012-2017". In conseguenza della Fusione, l'Incorporante delibererà un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (incluso il sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 31.374.000 nuove azioni ordinarie dell'Incorporante prive di indicazione del valore nominale esclusivamente destinate al

 7



servizio del Prestito Convertendo. Il rapporto di conversione delle Obbligazioni Convertende verrà puntualmente definito nell'atto di Fusione sulla base del puntuale rapporto di cambio delle azioni 433 in azioni Intek, quale pure verrà definitivamente indicato nel medesimo atto.

Fatto salvo quanto sopra, non è previsto alcun trattamento specifico a favore di particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.


Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

27 GEN. 2012

INTEK S.p.A.

Il Presidente


(Vincenzo Manes)



QUATTROTRETRE S.p.A.

L'Amministratore Unico


(Luca Maffioletti)



*** **

Allegati:

(A) Statuto *post* Fusione della Società Incorporante.



S T A T U T O

*** * * ***

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione **INTEK S.p.A.**

Articolo 2

La Società esercita, previo rilascio delle autorizzazioni di legge, anche nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti. La Società potrà inoltre esercitare, ove consentite dalla legge e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia le seguenti attività:

- l'assunzione, la gestione - a scopo di riorganizzazione, risanamento e sviluppo - ed il collocamento di partecipazioni o interessenze in società industriali e non;
- l'acquisto, la gestione e la cessione di crediti verso società industriali e non;
- l'acquisto, la gestione e la cessione di titoli di credito e di valori mobiliari in genere;
- la locazione finanziaria di beni mobili ed immobili costituenti anche complessi aziendali.

Essa, ove consentite dalla legge e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia potrà inoltre compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

E' esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali, nonché qualsiasi altra attività che sia riservata ai sensi della presente o futura legislazione.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere finanziamenti, garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

Articolo 3

La Società ha sede in Ivrea.

Nelle forme di legge potranno essere istituite e soppresse filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al trentun dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata.

CAPITALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 35.389.742,96 (trentacinquemilioni-trecentottantanovemilasettecentoquarantadue novantasei) rappresentato da n. 67.324.390* (sessantasettemilioni-trecentoventiquattromilatrecentonovanta) azioni delle quali n. 61.632.013* (sessantunmilione-iseicentotrentaduemilazerotredici) ordinarie e n. 5.692.377 (cinquemilione-iseicentonovantadue-milatrecentosettantasette) di risparmio, tutte senza indicazione del valore nominale espresso.

* **Fatta avvertenza che, le indicazioni numeriche del numero di azioni rappresentative del capitale sociale della Società saranno precisate nel loro definitivo ammontare in funzione del numero di azioni oggetto di annullamento secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria del [data della delibera assembleare].**

Il capitale sociale può essere aumentato nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione, osservando le disposizioni di cui all'art. 2441, comma 4, del codice civile.

L'assemblea straordinaria del [data della delibera assembleare] ha deliberato un aumento di capitale per quanto eventualmente necessario per soddisfare il rapporto di cambio della fusione per incorporazione di Quattrotre S.p.A. nella Società, e comunque per massimi Euro 45.316.719,46

(quarantacinquemilioni-trecentosedicimilasettecentodiciannove e quarantasei).

Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioni-quattromila) mediante emissione di massime n. 31.374.000 (trentunomilioni-trecentosettantaquattromila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.

L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.

Articolo 6

Le azioni sono nominative quando ciò è prescritto dalle leggi vigenti; diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, tramutabili a scelta ed a spese dell'azionista.

La Società può creare, con delibera dell'assemblea straordinaria, categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma dell'art. 2348 del Codice Civile. In tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli azionisti di risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla assemblea degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Le azioni sono assoggettate alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Ai sensi dell'art. 2447 bis c.c. e seguenti, la Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 2447 bis c.c. e seguenti, la Società può altresì convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo, siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

ASSEMBLEA

Articolo 7

Le assemblee sono convocate presso la sede della Società, od in altro luogo in Italia indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni nei casi previsti dalla Legge. L'Assemblea straordinaria ha luogo quante volte l'organo amministrativo ritenga opportuno convocarla e quando ne sia richiesta la convocazione a sensi di legge.

L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ferma ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente e dal presente statuto.

L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" o "Milano Finanza" o "Il Sole 24 Ore"; il tutto nei termini e con le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

L'avviso potrà contenere anche la data delle eventuali convocazioni successive alla prima.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonchè i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro i termini previsti dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, che deve essere presentata per iscritto, gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nei termini di legge e nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998. Resta ferma ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 8

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Articolo 9

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea, anche per delega, sono regolati dalla legge e dai regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

L'Assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

I. Devono essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono affluire e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

II. Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di

presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve potere garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione;

III. Il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

IV. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente alla comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un membro del Consiglio o da altro soggetto, designati dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha poteri: per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e di votare all'Assemblea; per constatare che sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, nonché per determinare le modalità della votazione secondo il successivo art. 11 ed accertare i risultati delle votazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 2371 c.c..

Il Presidente è assistito da un Segretario.

Nei casi di cui all'art. 2375 del Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente per la redazione del verbale si farà assistere da un notaio che fungerà anche da segretario.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea sono disciplinate dal Regolamento Assembleare in vigore, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Articolo 11

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili, salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dall'art. 19 del presente

statuto per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale.
Fermi i poteri di chi presiede a norma del precedente art. 10, di regola le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tenuto presente il numero di voti a ciascuno spettante. Deve procedersi per appello nominale quando ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno la quarta parte delle azioni intervenute.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di undici membri.

All'atto della nomina l'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio.

Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà alla loro sostituzione, con le norme dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per dimissione o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, si ritiene decaduto l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

L'Assemblea può assegnare ai membri del Consiglio una somma fissa annuale da calcolarsi nelle spese di amministrazione.

Agli Amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari al minimo previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93

del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per le rispettive cariche; nonché (iii) di un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui all'undicesimo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei

requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente, secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, senza essere vincolato dal numero di elencazione nella lista, e la successiva Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 13

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti, determinandone i poteri che ritenga opportuni, elegge pure un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove in Italia, nei paesi dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri del Consiglio o di almeno uno dei Sindaci Effettivi, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica almeno tre giorni liberi prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le sedute sono presiedute dal Presidente.

In caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta nell'ordine dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato: qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati la presidenza compete al più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Per quanto attiene le maggioranze deliberative su particolari argomenti, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di approvare un proprio regolamento interno.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 15

Delle deliberazioni del Consiglio si redige un verbale, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario, sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a norma di legge.

Gli estratti dal libro dei verbali, firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Articolo 16

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

Sono altresì attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione i poteri di cui all'art. 2365 II comma Codice Civile.

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale,

effettuate dalla Società o dalle Società controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, se sussiste, che esercita attività di direzione e coordinamento, viene fornita in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi almeno trimestralmente, dandone atto nel processo verbale delle rispettive riunioni.

L'informazione al Collegio, al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, ed un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone i poteri delegati, (compresa la nomina di procuratori ed il conferimento di procure), le attribuzioni e le retribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti.

Articolo 18

La rappresentanza e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente, al o ai Vice Presidenti e al o agli Amministratori Delegati, se nominati.

DIRITTI DEI RAPPRESENTANTI COMUNI

Articolo 18-bis

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.

Almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti sindaci possono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 2.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Ogni lista contiene un numero di candidati comunque non superiore al numero dei sindaci da eleggere elencati mediante un numero progressivo, con indicazione se la candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o che rappresentino la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili. Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. La titolarità della

quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al successivo comma 9 del presente articolo sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma secondo del D.Lgs 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste entro il termine previsto ai sensi di legge; in tal caso, la soglia determinata ai sensi del precedente comma 5 è ridotta alla metà.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e/o di regolamento vigente.

Le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale disposizione anche regolamentare pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma secondo, del D.Lgs 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e/o dai regolamenti di tempo in tempo applicabili per i membri del Collegio Sindacale, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione di sindaci si procede come segue;

(a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente;

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'art. 148, comma secondo, del D.Lgs. 58/98 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (a), sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, il terzo sindaco effettivo ed il secondo supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, di cui al precedente punto (b).

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti, si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora permanga la parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età.

Salva ogni altra eventuale disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire, fermo restando che la Presidenza del Collegio Sindacale rimane in capo al sindaco tratto dalla lista che, all'atto della elezione, aveva ottenuto il secondo maggior numero di voti, di cui al precedente punto b).

La reintegrazione del Collegio nei casi previsti dalla legge avverrà ad opera dell'Assemblea, che vi provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Qualora venga presentata una sola lista di candidati, saranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati di tale lista e saranno eletti Sindaci supplenti gli altri due candidati della medesima lista.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti con le maggioranze di legge.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci non potranno ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e/o di regolamento pro-tempore vigente. L'eventuale superamento di tali limiti potrà costituire giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2400, secondo comma, codice civile, fatta salva, in alternativa, la eventuale decadenza disposta da specifica norma di legge e/o di regolamento pro-tempore vigente.

I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del Presidente o di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e

delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. La revisione legale di conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale in base alla normativa applicabile.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 20

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 21

Gli utili netti risultanti dal bilancio dopo l'accantonamento del cinque per cento (5%) alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale sono ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del 27,85% (ventisette virgola ottantacinque per cento) di Euro 0,26 (zero virgola ventisei), in ragione di anno, corrispondente a Euro 0,07241 (zero virgola zero settemiladuecentoquarantuno) per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 27,85% (ventisette virgola ottantacinque per cento) di Euro 0,26 (zero virgola ventisei), in ragione di anno, corrispondente a Euro 0,07241 (zero virgola zero settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;


- la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 7,97% (sette virgola novantasette per cento) di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) in ragione di anno, corrispondente a Euro 0,020722 (zero virgola zero ventimilasettecentoventidue) per azione.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità all'art. 2433/bis del Codice Civile.

Articolo 22

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be a stylized 'M' and the other a more complex scribble.

Articolo 23

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 24

I Soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

SCIoglimento

Articolo 25

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge. Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale nella misura pari a 3,85 volte l'importo di Euro 0,26 (zero virgola ventisei), corrispondente a Euro 1,001 (uno virgola zero zero uno) per azione.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.